

# **COMUNE DI CESANO MADERNO**

Provincia di Milano

## **DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA' AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 07.08.90 N. 241**

approvato con deliberazione di C.C. N. 151 del 19.12.1990.

**COMUNE DI CESANO MADERNO****CAPO I****FINALITA'****Art. 1**

Con il presente atto il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

La Giunta Municipale esplica la sua azione nei limiti e con le procedure previsti dal presente atto.

**Art. 2**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore :

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune ed indigenti di passaggio sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente atto, di enti pubblici, di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale anche se non rivolte ai residenti del Comune.

**CAPO II****Art. 3**

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal program-

ma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, se esistente, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione o comitato organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano, nonché oneri riferiti all'uso del materiale, attrezzature ed impianti già posseduti dal soggetto organizzatore o che saranno messi gratuitamente a disposizione.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno, da parte del soggetto beneficiario, di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente atto possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai servizi predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del proprio bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4**

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono

tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente disciplinare.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

### CAPO III

#### Assistenza sociale e servizi alla persona

##### Art. 5

Gli interventi di assistenza sociale e i servizi alla persona attivati sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- h) all'attivazione di interventi a tutela del diritto alla casa ed al lavoro.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione e gestione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;

- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

## ART. 6

### a) Prestazioni economiche di base:

Per il calcolo degli importi necessari alla soddisfazione minima dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione all'abbigliamento, all'igiene della persona e dell'ambiente, ai rapporti sociali è fissata una quota base mensile di L. 390.000.= (come da conteggi allegati in parte integrante a questo disciplinare) alla data del 30.3.89.

Con atto deliberativo della Giunta Municipale vengono stabiliti a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, gli aggiornamenti della quota base, in relazione alle variazioni relative ai fini dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in base annua.

b) Le quote di cui al precedente comma sono stabilite nelle seguenti percentuali

- persona singola	120%	della	quota	base
- capo famiglia	100%	"	"	"
- familiari (fino a 5 componenti)	70%	"	"	"
- familiari (oltre i 5 componenti)	50%	"	"	"

Per i familiari, diversi dal capo famiglia, dal coniuge o dal partner che hanno figli a carico, una quota familiare pari al 100%

Per i componenti del nucleo familiare che, in seguito a malattia o minorazione, siano così bisognosi di assistenza da non essere in grado di provvedere, senza l'altrui aiuto, alle funzioni fisiologiche vitali, è calcolata una quota familiare del 155% di quella base (ferma la possibilità di interventi non economici, che vanno stimati a livello economico ed inglobati nel 155% di cui in precedenza).

c) Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare purchè giustificati con documentazione adeguata e sempre che questi non superino un importo massimo pari alla misura dell'equo canone.

Le spese di condominio ordinarie documentate dal richiedente sono aggiunte nel loro reale ammontare.

Qualora il richiedente non abbia spese condominiali o non sia in grado di documentarle, l'Ente aggiunge una quota forfettaria pari al 200% della quota base per le persone singole ovvero pari al 250% per i nuclei familiari. Tale ulteriore quota è aggiunta in frazioni liquidabili in ciascun mese del periodo assistenziale ovvero nei mesi che vanno da novembre ad aprile.

d) Assistenza handicappati

L'assistenza agli handicappati se non prestata con sussidi economici va stimata a livello economico ed aggiunta ai minimi di cui al comma a).

Qualora il singolo o il nucleo familiare detengano redditi, l'Ente provvederà ad introitare il corrispettivo del proprio intervento parzialmente o integralmente, garantendo comunque i minimi di base di cui al comma a).

**Art. 7**

**(Durata delle prestazioni)**

Le prestazioni di cui agli articoli precedenti sono erogate mensilmente per un periodo massimo di sei mesi; esse sono iterabili dopo nuova domanda e relativo procedimento.

**Art. 8**

**(Calcolo delle prestazioni)**

L'entità delle prestazioni economiche di base è calcolata dalla differenza tra l'importo di minimo di cui all'art. 2 e le entrate in denaro o in natura di cui il singolo o la famiglia richiedente effettivamente dispongono.

Sono da considerare ai fini del presente disciplinare entrate del nucleo familiare:

a) il 100% delle entrate del capo famiglia, del coniuge o partner, tale percentuale vale anche per gli altri componenti conviventi con propri figli nel nucleo;

- b) il 70% delle entrate dei restanti componenti del nucleo familiare;
  - c) il 30% di quella parte delle entrate dei figli non conviventi o dei genitori non conviventi, che ecceda il livello del minimo vitale;
  - d) l'Ente nei casi di accertata urgenza può corrispondere integralmente per i primi due mesi il contributo senza la riduzione di cui ai commi b) e c) fermo restando la possibilità di recuperare nei mesi successivi quanto in più erogato oltre alle intimazioni alle persone di cui al comma b) e c) a versare quanto dall'Ente anticipato come da art. 435 del Codice Civile;
  - e) per componenti il nucleo familiare che si rifiutano di accettare un lavoro adeguato, l'Ente può diminuire la prestazione economica di base di cui all'art. 6 di un importo uguale alla corrispondente quota familiare.
- Qualora il bilancio dell'Ente non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

## **Art. 9**

### **(Forma delle prestazioni)**

L'oggetto delle prestazioni può essere in danaro o prestazioni particolari (ad es. mensa, albergo, assistenza a domicilio)

a) Quando lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, la prestazione può essere data sotto forma di contributo assistenziale senza oneri.

b) L'obbligo della restituzione delle somme percepite sotto forma di contributo assistenziale decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente le somme a lui spettanti.

c) A cautela di quanto prestato l'Ente può richiedere delega, ove possibile, all'incasso dei crediti, ovvero provvedere al recupero del prestito (in caso di mancata restituzione) ai sensi del R.D. 14.4.1910, n. 639 e del. 435 C.C.

**Art. 10**

Le prestazioni sono erogate al richiedente. Nel caso in cui trattasi di nucleo familiare, sono erogate, salvo motivate eccezioni, al capo famiglia.

a) L'ammontare delle prestazioni è determinato avendo riguardo alla composizione della famiglia nella sua consistenza di fatto, le persone conviventi e quelle che di fatto convivono stabilmente sono equiparate ai fini del calcolo della misura delle prestazioni, a quelle che compongono una medesima famiglia.

b) Non sono considerate persone stabilmente conviventi quelle che tornano nel nucleo familiare soltanto a fine settimana.

c) E' ammessa delega alla riscossione in casi di forza maggiore.

**Art. 11**

Alle persone ricoverate in istituti di assistenza, di cura o di custodia che non abbiano la possibilità di sostenere le piccole spese quotidiane indispensabili per un minimo di vita di relazione, sono erogati a carico dell'Ente assegni assistenziali fino alla concorrenza di un importo mensile pari a L. 50.000.=; tale importo potrà, di anno in anno, essere adeguato con atto della Giunta Municipale.

**Art. 12**

a) La richiesta di prestazioni assistenziali dovrà essere presentata per iscritto.

b) Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione a riprova delle dichiarazioni fatte, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno (stato di famiglia, busta paga, libretto o certificato di pensione, certificato di disoccupazione, certificazioni mediche, intimazioni di sfratto, ecc.).

c) La richiesta di prestazioni assistenziali è da protocollare il giorno della presentazione.

d) Qualora la documentazione non sia allegata o non sia esibita, senza giustificati motivi entro 15 giorni dalla data della richiesta, questa è respinta.

### **Art. 13**

L'Ente adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente salvo che non ritenga necessario, nel caso concreto, acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.

### **Art. 14**

La richiesta viene istruita da parte del personale dell'Ente preposto al servizio, che provvede all'esame della domanda, ed in relazione al fabbisogno assistenziale (art. 6 e 8) ed alle disponibilità di bilancio formula la proposta di intervento.

### **Art. 15**

La decisione compete alla G.M. e contiene in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata di esse, nonché le eventuali condizioni e formalità.

In caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, la decisione va motivata.

La decisione deve essere presa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta (data di protocollo).

### **Art. 16**

Nei casi di particolare urgenza, è possibile erogare un contributo a titolo di anticipazione finalizzato alle impellenze del momento, evadendo temporaneamente le procedure del presente disciplinare fidando la dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

Le verifiche e l'iter procedurale seguiranno i tempi previsti dagli articoli precedenti. L'autorizzazione di tale contributo è disposta dal Sindaco o suo delegato.

a) Nei casi in cui venga accertata una indebita erogazione è fatto obbligo la restituzione di quanto anticipato. Se l'intervento è stato diverso da quello economico, va stimato e l'ente obbliga il beneficiario alla restituzione di quanto ricevuto.

b) Nel caso di conferma dei requisiti richiesti per usufruire del contributo, le contribuzioni successive devono tenere conto di quanto già anticipato.

**Art. 17**

E' fatto obbligo alle persone od ai nuclei familiari comunicare tempestivamente all'Ente variazioni intervenute sui dati dichiarati con la domanda di contributo. Ogni riscossione mensile di quanto stabilito, deve essere accompagnata da una dichiarazione in fede del beneficiario sulle immutate condizioni che hanno permesso di accedere al contributo.

**Art. 18**

L'Ente è impegnato a dare massima pubblicità al servizio assistenziale di base, ed a profondersi in iniziative miranti alla realizzazione di una mappa sociale delle esigenze e dei bisogni dei cittadini onde evitare un'azione passiva a copertura delle sole richieste e domande.

**Art. 19****SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO**

I requisiti per l'ammissione al servizio sono:

- assenza o carenza di famigliari conviventi o parenti entro il 4° grado, stati di solitudine ed isolamento.
- stato di malattia o invalidità che comportino la perdita parziale dell'autosufficienza.
- stati particolari di bisogno o necessità.

Le procedure per le richieste e l'erogazione del servizio sono disciplinate secondo quanto previsto dai precedenti art. 12, 13 e 14.

L'ammissione al servizio è accordata con provvedimento del Sindaco o suo delegato.

**Art. 20****ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI****PER FAMIGLIE E PERSONE IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E/O SOCIALE**

1 L'esenzione parziale o totale dal pagamento di servizi comunali per

persone singole o nuclei familiari è concessa per garantire i bisogni minimi fondamentali calcolati secondo i criteri di cui all'art. 6 ad eccezione delle spese condominiali (comma 6, art. 6) che andranno rapportate in dodicesimi.

2 L'esenzione parziale o totale di servizi comunali per persone singole o nuclei familiari può essere inoltre disposta per particolari casi di disagio sociale adeguatamente documentati. Per questi casi la G.M. adotterà singoli ed individuali atti.

3 Le procedure per le richieste di cui al comma 1 del presente articolo ed il relativo accoglimento rispettano quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13 14, 15, 16 e 17.

4 Si da' atto che le esenzioni sono configurate come "costi sociali" e che per tali motivi i costi dei servizi relativi andranno enucleati dal costo complessivo dei servizi a domanda individuale di cui alla Legge 26.4.83, N. 131.

#### CAPO IV

#### ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

##### **Art. 21**

1 Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2 Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie ricreative del tempo libero da parte di persone residenti nel Comune.

3 Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4 Il comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5 Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza

delle procedure, modalità e condizioni di cui al capo II.

## **Art. 22**

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 21 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla G.M. ed a convenzione dalla stessa approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate con l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Se nell'uso dell'impianto o della struttura è prevista la presenza del pubblico, l'accesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per il locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## **CAPO V**

### **ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

## **Art. 23**

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni, e comitati, sono destinati principalmente:

- a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono, nel Comune, attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che svolgono attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali, sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **Art. 24**

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

I contributi una tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere di importo superiore al 30% delle spese al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni previste dal precedente capo II.

### **CAPO VI**

#### **TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **Art. 25**

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che ne minacciano la conservazione, le iniziative e le azioni utili per la loro protezione.

Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui al capo II.

**CAPO VII****INTERVENTI STRAORDINARI****Art. 26**

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato a condizione che esistano in bilancio le disponibilità finanziarie necessarie.

L'eventuale concessione gratuita dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e le manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento, per le tariffe di utilizzo si fa riferimento a quelle stabilite dal C:C:

Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di applicazione delle iniziative e manifestazioni di cui al 1° comma, le norme previste dal capo II.

**CAPO VIII****DISPOSIZIONI FINALI****Art. 27****INTERVENTI DIVERSI**

In occasione di visite sia pubbliche e private di autorità, personalità ed ospiti in generale, di commemorazioni, festeggiamenti, festività, ricorrenze, cerimonie et similia, anche se destinate all'interno dell'Ente, le relative spese, disposte dal Sindaco, saranno assunte a carico del Bilancio comunale con atto della Giunta Municipale.

Per casi contingenti e spese esigue si provvederà contestualmente e la spesa sarà liquidata a posteriore dalla Giunta Municipale.

Art. 28

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Gli atti della G.M. inerenti le materie disciplinate dal presente atto, e già adottati prima della sua resa efficacia, vengono considerati legittimi ed efficaci

SETTORE SOCIOCULTURALE

Cesano Maderno, 10.12.1990